



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°23 del 16.09.2013

OGGETTO:

Approvazione Regolamento
per il servizio di "Affidamento Familiare dei Minori"

L'anno **DUEMILATredici** il giorno sedici mese di settembre alle ore 18,30 nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Marano di Napoli, previa notifica di appositi avvisi, si è riunito in seduta di I^a convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

N	COGNOME E NOME	A	P	N	COGNOME E NOME	A	P
1	Abbatiello Lorenzo		X	13	Granata Mario		X
2	Alfiero Castrese		X	14	Marra Vincenzo		X
3	Astarita Concetta		X	15	Migliaccio Francesco	X	
4	Baiano Biagio		X	16	Palladino Michele	X	
5	Bertini Mauro	X		17	Paragliola Domenico	X	
6	Coppola Pasquale	X		18	Passariello Vincenzo		X
7	De Biase Raffaele		X	19	Pellecchia Eduardo		X
8	De Stefano Salvatore		X	20	Recupido Alessandro	X	
9	Del Fiore Maria		X	21	Ricciardiello Salvatore		X
10	Di Guida Angela		X	22	Sansone Giorgio		X
11	Di Marino Luigi		X	23	Sorrentino Roberto	X	
12	Garofalo Anna	X		24	Tagliaferri Marco	X	

E' presente il **Sindaco Dott. Angelo Liccardo**

Totale Presenti 16

Totale Assenti 9

Partecipano inoltre alla seduta, senza diritto al voto, gli Assessori esterni :
Giaccio T. – Orlando G. – Ruggiero G. – D'Ambra D. – Belmare E.

Assume la presidenza del consesso il **Dott.ssa Angela Di Guida**
Partecipa il Segretario Generale **Dott. ssa Brunella Asfaldo**

Ambito Territoriale N15
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Comune Capofila: Marano di Napoli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI "AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI"

PREMESSA

Il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e che i Servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai parenti entro il 4° grado) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa (L. 184/83 e successive modifiche L. 149/01 artt. 1 e 2);

l'affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine, e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L. 184/83 e successive modifiche L. 149/01 artt. 1 e 2);

RILEVATO CHE:

per affido familiare si deve intendere la collocazione temporanea con permanenza a tempo pieno (affido completo) o parziale (affido diurno o part-time) di minori presso famiglie diverse dalla propria disposta dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi indicati dalla Legge; per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o, qualora non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;

SI APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Competenze

L'affido familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale di provenienza del minore su proposta dal servizio di affido territoriale di ambito, ove costituito, e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (affido consensuale), o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del C.C. (affido giudiziario).

Per provenienza del minore si intende il Comune dove il minore e la famiglia hanno dimora abitualmente (considerato che l'Art. 43 del Codice Civile stabilisce che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale).

Art. 2 Tipologie di Affido

L'Affido familiare può essere, così come disposto dalle LINEE D'INDIRIZZO REGIONALI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE di cui alla Deliberazione N. 644/04 della Giunta Regionale Campania.

• **Rispetto alle modalità nel disporlo:**

Consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente locale su proposta del Servizio affido e Adozione d'Ambito, ove costituito ai sensi delle vigenti disposizioni e linee d'indirizzo regionali sull'Affido Familiare e reso esecutivo dal Giudice Tutelare componente per territorio.

Giudiziale ove manchi l'assenso dei Genitori esercenti la potestà genitoriale o del tutore. In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni del luogo ove risiede il minore, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del codice Civile.

- **Rispetto alle modalità temporali:**

A Tempo determinato; Indeterminato; Part Time (diurno, notturno, Weekend, per un periodo di vacanza)

- **Rispetto alla collocazione del minore:**

Intrafamiliare, comporta l'accoglienza del minore da parte di parenti entro il IV grado.

Eterofamiliare, comporta l'accoglienza da parte di un nucleo familiare senza vincoli di parentela nei confronti della famiglia di origine in temporanea difficoltà.

Art.3 Famiglie Affidatarie

Per affidatari si intende preferibilmente un nucleo familiare completo, ma anche coppie o persone singole con o senza figli. L'affidatario deve, comunque, aver raggiunto la maggiore età.

Gli Affidatari vengono individuati tra coloro che si sono resi disponibili previo accertamento dell'idoneità a cura del Servizio Affidato tenendo conto dei seguenti requisiti:

- Idonea età e stato di salute
- Possesso di capacità educative e affettive;
- Idonee condizioni socio economiche del nucleo affidatario;
- Caratteristiche dell'abitazione e del luogo di residenza in relazione al bisogno del minore;
- Disponibilità della famiglia affidataria a favorire i rapporti tra minore e famiglia d'origine;
- Consapevolezza della temporaneità dell'affidamento;

Gli affidatari si impegnano a:

- Provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidato tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non sia decaduta la potestà e sempre in relazione all'interesse del minore.
- Offrire condizioni ambientali idonee alla crescita e allo sviluppo del minore (sicurezza e salute)
- Mantenere un atteggiamento di discrezione circa la situazione del minore e una assoluta riservatezza rispetto alle informazioni e le notizie apprese nella circostanza dell'affido;
- Evitare di chiedere somme di denaro alla famiglia d'origine;

Art.3 Famiglie d'origine

Le famiglie di origine si impegnano a:

- Favorire lo svolgimento dell'Affido;
- Mantenere rapporti costanti e sereni con il minore e la famiglia affidataria;
- Collaborare nelle relative possibilità economiche alle spese relative al minore.
- Favorire, nei tempi e nelle modalità stabilite in accordo con i Servizi Sociali e il Servizio Affidato, il rientro del minore in famiglia.

Art.5 Modalità operative e Formalizzazione dell'Affido

L'Affido verrà formalizzato, se consensuale, presso i servizi Sociali dell'Ente attraverso la compilazione della modulistica allegata al presente regolamento, da parte della famiglia affidataria, della famiglia di origine e dell'Assistente Sociale competente per l'ente o l'ambito, che sancisce la presa visione del presente regolamento e il rispetto dei relativi impegni sottoscritti.

Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. Gli affidanti si impegnano a concordare, con i Servizi Sociali e il servizio Affidato competenti

le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze del minore e dei soggetti coinvolti.

Nello specifico, presso il Servizio Sociale competente sarà custodita una cartella contenente i citati moduli sottoscritti nonché tutto ciò che riguarda l'indagine socio.-ambientale sulle famiglie di origine e affidataria e tutti gli aggiornamenti sull'andamento dell'affido.

Art.6 Sostegno alle famiglie affidatarie

L'Ambito N15 riconosce alle famiglie affidatarie un contributo economico mensile a sostegno delle spese necessarie all'educazione, alla cura ed al sostentamento dei minori loro affidati, indipendentemente dalle condizioni economiche generali del nucleo familiare.

Tale contributo, quindi non potrà in nessun caso configurarsi come misura generale di sostegno al reddito familiare e/o contrasto alla povertà.

La misura del sostegno economico alle famiglie affidatarie è stabilito annualmente dal coordinamento istituzionale in base alle risorse finanziarie disponibili ed al numero di beneficiari stimato. In caso di mancata pronuncia del Coordinamento Istituzionale, l'ammontare del beneficio mensile si intende pari alla misura stabilita nell'anno precedente.

La misura del contributo economico mensile alle famiglie affidatarie è fissato nella misura di € 200,00 per il primo minore affidato a ciascun nucleo familiare ed € 100,00 per ogni ulteriore affidamento successivo al primo.

Per gli affidamenti part-time non è prevista l'erogazione di alcun contributo economico alle famiglie, a meno che non abbia una durata pari o superiore a sei mesi. In tal caso verrà riconosciuto alla famiglia affidataria un contributo economico di entità pari al 50% di quello previsto dal capoverso precedente.

Il contributo economico mensile viene erogato anche nei casi di affido intra-familiare.

Ai sensi della Circolare Regionale n.8078 del 17/06/1998. L'Ente Locale competente all'erogazione del contributo alla famiglia affidataria è identificato, salvo le specifiche competenze delle amministrazioni provinciali, nel Comune di residenze dell'esercente (Art.45 Cod. Civ. ed Art. 23 del DPR 616/77). Nel caso di minori figli di genitori divorziati o separati legalmente residenti in due Comuni diversi, la competenza è di entrambi i comuni purchè entrambi i genitori conservino la potestà genitoriale.

Il Comune di residenza degli affidatari è tenuto al pagamento soltanto nel caso in cui gli affidatari siano anche tutori per conferimento di tutela con atto del giudice tutelare o del Tribunale per i Minorenni.

Art.7: Conclusione dell'affido

L'affidamento familiare si conclude con un provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza naturale del progetto di Affidamento e nello specifico quando: la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato o la sua prosecuzione non è più nell'interesse del minore; quando il minore affidato raggiunge la maggiore età.

Gli operatori del servizio sociale che hanno seguito l'evoluzione dell'affidamento, informano tutte le persone coinvolte (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso.

Se alla data della scadenza naturale del Progetto di Affidamento dovessero perdurare le condizioni di necessità è possibile rinnovare il progetto stesso con una nuova scadenza previo accordo tra le parti interessate in caso di affido consensuale o nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

Art.8: Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Ambito Territoriale N15
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Comune Capofila: Marano di Napoli

IMPEGNO DI ADESIONE TRA FAMIGLIA AFFIDANTE-AFFIDATARIA-SERVIZI SOCIALI

Famiglia Affidante

Il Sotoscritto/a Signor/a.....residente in.....alla
via.....Tel.:.....Madre/Padre del minore.....nato
a.....Prov.() il.....

Dichiara

Di aver preso visione del regolamento dell'ambito territoriale per l'affido familiare dei minore di accettare tutte le condizioni previste da tale regolamento.

Di essere a conoscenza della normativa vigente sull' affido familiare(Legge 184/1993 e 149/2001).

Chiede

Di poter affidare, in via del tutto temporanea, il proprio

Figlio.....nato a.....Prov.() alla famiglia.....

Per tanto si impegna a :

- *Conservare rapporti con il minore e la famiglia affidataria attraverso incontri periodici mirati a favorire una sereno svolgimento dell'affido.*
- *A collaborare all'occorrenza con la famiglia Affidataria per quanto riguarda inserimento scolastico, documentazioni e tutto ciò che all'occorrenza si rendesse necessario per provvedere alle necessità del minore*
- *Ad accettare gli interventi di ordine sanitario messi in atto dalla famiglia affidataria(che sarà tenuta ad informare tempestivamente il nucleo di origine) al fine di garantire la tutela della salute del minore.*

Data...../...../.....

Firma dell'Affidante

Famiglia Affidataria

Il Sotoscritto/a Signor/a.....residente in.....alla
via.....Tel.:.....

Dichiara

Di aver preso visione del regolamento dell'ambito territoriale per l'affido familiare del minore di accettare tutte le condizioni previste da tale regolamento.

Di essere a conoscenza della normativa vigente sull' affido familiare (Legge 184/1993 e 149/2001).

Per tanto si impegna a :

- *Provvedere alla cura, al mantenimento all'educazione e all'istruzione del minore in affido;*
- *Mantenere validi rapporti con la famiglia naturale in linea con il piano d'intervento individualizzato predisposto dai Servizi Sociali;*
- *Provvedere all'educazione alla cura e al mantenimento del minore;*
- *Provvedere alla tutela della salute del minore, informando la famiglia affidante circa gli eventuali interventi mirati alla tutela del benessere psicofisico del minore;*
- *Mantenere la massima discrezione circa la situazione della famiglia del minore in affido;*
- *Mantenere un rapporto fattivo di collaborazione con il servizio sociale.*

Dichiara

*Di accogliere nel proprio nucleo familiare il/i minore/i.....nato a
.....residente in.....alla via.....*

L'affido verrà espletato secondo le seguenti modalità:

Etero familiare

Intra familiare

Part – Time (specificare.....)

Full Time

Sine die

Data...../...../.....

Firma dell'Affidatario

Servizi Sociali

I Servizi Sociali nella persona dell' Assistente Sociale.....
prendono atto della volontà consensuale dei due nuclei familiari(Affidante e Affidatario) e *dispongono* l'Affido del minore.....alla famiglia.....

Per tanto si impegnano a :

- *Monitorare l'Affido attraverso progetti personalizzati di Tutoraggio*
- *Contribuire alle necessità del minore e del nucleo affidatario attraverso agevolazioni e uno specifico contributo Affido.*
- *Garantire qualsiasi tipo di sostegno psicologico e sociale alle famiglie interessate ed al minore.*

Data...../...../.....

L'Assistente Sociale

OGGETTO: Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto. Approvazione regolamento per il servizio di "Affidamento familiare dei minori"

Proposta di delibera sottoposta all'esame del Consiglio Comunale da parte dell'Assessore alle politiche sociali, avv.Teresa GIACCIO

Premesso che il Comune di Marano di Napoli per la erogazione di servizi sociali e socio sanitari è costituita in ambito territoriale con il Comune di Quarto a seguito delle modifiche decise con delibera della giunta regionale della Campania n 320/2012

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 134 del 27 maggio 2013, con cui è stato approvato il piano sociale regionale 2013-2015.

Che il suddetto piano regionale definisce, tra l'altro, i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel triennio;

Che il piano medesimo approva le indicazioni procedurali per gli ambiti territoriali che, per effetto delle variazioni conseguenti alla citata delibera di giunta regionale n.320/2012, hanno subito modifiche della composizione o il cambiamento del Comune capofila al fine di disciplinare la fase di transizione dalla programmazione sociale 2009-2012 alla programmazione 2013-2015

Considerato che questo Ente, quale capofila dell'ambito, ha in corso di definizione la programmazione triennale

Che costituiscono atti prodromici all'attuazione degli interventi dei piani di zona, l'adozione dei regolamenti d'ambito tra i quali:

DELIBERA

Approvare il Regolamento d'ambito territoriale N 15 concernente Regolamento per il " servizio di Affidamento familiare dei minori" costituito da 8 articoli, allegato alla presente delibera



L'ASSESSORE PROPONENTE
avv. Teresa GIACCIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto “ Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto.” Approvazione regolamento per il servizio di Affidamento dei Minori” pervenuta dall’Assessore alle Politiche Sociali, allegata alla presente;

PREMESSO:

- che l’art.1 della legge 328/00, rubricato “Principi generali e finalità” recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- che il D.Lgs. 267/2000 prevede all’art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici, convenzione già stipulata tra il comune di Marano di Napoli e quello di Quarto;
- che il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59”, al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- che la Legge 328/2000, avente ad oggetto “Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali” descrive nel dettaglio le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che l’esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito;
- che con Deliberazione n. 694 del 14/09/2009, pubblicata sul BURC n. 26 del 04/05/2009, la Giunta Regionale ha adottato il I Piano Sociale Regionale, in conformità con quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”;
- che con Deliberazione n. 134 del 27/05/2013, pubblicata sul BURC n. 32 del 10/06/2013, la Giunta Regionale ha adottato il II Piano Sociale Regionale 2013 – 2015, approvazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/07;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il “Piano di Zona” strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento in special modo alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire nell’ esercizio dei propri ruoli e

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale;

- la Regione Campania, con la Legge Regionale n. 15 del 06/07/2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza”, che modifica la precedente L.R. 11/07, prende atto delle disposizioni previste dall’art. 2 della L. 191/09 e s.m.i. prevedendo nell’art. 59 bis (disposizioni transitorie) la soppressione dei consorzi per la gestione dei servizi sociali L. 328/00;
- che a seguito della modifica al Titolo V, con norma costituzionale n. 3 dell’ottobre 2001, lo Stato ha ceduto alle Regioni ordinarie, come materia esclusiva, l’assistenza e i servizi sociali;
- la legge 7 agosto 2012 n. 135, ha apportato modifiche all’art. 14 della L. 122/2010 e s.m.i, all’art. 16 della L. 148/2011 e all’art. 32 del D. lgs. 267/00 che disciplina l’unione di Comuni;
- la suddetta legge individua le funzioni fondamentali dei Comuni da esercitare obbligatoriamente in forma associata, prima indicate in via provvisoria nell’articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009, tra le quali figura la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”;

RILEVATO che:

- con D.G.R.C. n. 320 del 03/07/2012 recante “Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale N. 40 del 14/02/2011” (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 9 Luglio 2012) è stata approvata la modifica degli Ambiti Territoriali e dei Distretti Sanitari; approvando la nuova configurazione geografica nell’Ambito N15 comprendente i comuni di Marano di Napoli e Quarto, di cui è stato individuato capofila il comune di Marano di Napoli,
- Con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17/06/2013 la Regione Campania ha approvato le indicazioni operative per la presentazione dei Piano di Zona triennali – Piano Sociale Regionale 2013-2015 e con Decreto Dirigenziale n. 347 del 25/06/2013 è stato approvato il riparto agli Ambiti Territoriali del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2013, evidenziando che i piani sociali di zona, comprensivi di tutti gli atti ed elaborati previsti, vanno approvati entro il 16.09.2013;

- Visto lo Statuto Comunale

- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 147 bis I comma del d. lgs n. 267/2000

-Ritenuto doversi approvare il regolamento predetto;

Il Presidente dispone che la votazione sia resa palesemente per alzata di mano che reca il seguente esito:

Presenti e votanti n. 16

Ad unanimità di voti ed all'esito della votazione proclamato dal Presidente


DELIBERA

Approvare la proposta avente ad oggetto: "Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto. "Approvazione regolamento per il servizio di Affidamento dei Minori" che, allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, appare il detto Regolamento composto di otto articoli, nel testo pure allegato.


Di trasmettere copia della presente al Dirigente/Responsabile di Settore per i conseguenziali provvedimenti di competenza

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con votazione palese resa per alzata di mano e reca il medesimo esito sopra riportato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Angela di Guida





Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

----- 0 -----

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

Approvazione Regolamento per il servizio
di "Affidamento Famiglie dei minori"

Il Dirigente dell'Area.....

Esprime, ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147bis 1° comma del TUEL n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica e correttezza in ordine alla suddetta proposta:

regolare

non regolare

Il Dirigente dell'Area

Marano di Napoli.....

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria

Esprime, ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147 bis 1° comma del TUEL n. 267/00, il seguente parere di regolarità tecnica contabile in ordine alla suddetta proposta:

regolare

non regolare

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria

Marano di Napoli..... 15/9/2013

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime il seguente parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamenti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e apposita disposizione regolamentare, in ordine alla suddetta proposta.

Favorevole

Sfavorevole

Marano di Napoli..... 16/9/2013

Il Segretario Generale